

La configurabilità del reato ex art 570 bis c.p. nonostante l'adempimento parziale.

La Suprema Corte di Cassazione è stata nuovamente interessata dal tema della violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio ex art 570 bis c.p.

La vicenda trae origine dalla condanna in appello di un uomo che aveva autonomamente ridotto l'importo del *quantum* stabilito per i figli minori in sede di separazione giudiziale dal Tribunale, corrispondendo solo un versamento parziale della somma stabilita.

Il ricorrente fondava la richiesta di revisione della condanna in appello sul fatto che lo stesso avesse parzialmente adempiuto al versamento con una somma ridotta rispetto a quanto stabilito dal Giudicante e che, comunque, avesse integrato elargizioni economiche *brevi manu* alla madre dei figli, continuando ad occuparsi degli stessi nei periodi di sua competenza. L'obbligato, inoltre, sosteneva difficoltà economiche legate a un lungo periodo di disoccupazione, situazione di fatto che, in quanto involontaria, era posta a giustificazione dei mancati versamenti.

Rilevato quanto sopra l'uomo sosteneva che la propria condotta non configurasse il reato di cui all'art. 570 bis c.c., il quale si consuma ogni qualvolta il soggetto non adempia agli obblighi di natura economica scaturenti dallo scioglimento, cessazione e nullità del matrimonio, a prescindere dalle condizioni economiche dei soggetti beneficiari.

Di tutt'altro avviso è stata la posizione della sesta sezione penale della Cassazione. Infatti, con la sentenza n. 43032/2022, la Corte ha rigettato il motivo con cui l'imputato ha tentato di giustificare il proprio inadempimento in quanto lo stesso non ha dimostrato di trovarsi in uno stato di impossibilità assoluta di adempiere.

Sull'attuazione del pagamento parziale dell'assegno stabilito in sede di separazione, gli Ermellini sottolineano che la Corte di Appello avesse correttamente richiamato il principio più volte confermato in sede di legittimità, per il quale il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare si realizza anche quando l'obbligo posto a carico del soggetto viene adempiuto solo in parte. Infatti, non è riconosciuto al soggetto obbligato il potere di ridurre autonomamente quanto dovuto a moglie e figli laddove il relativo *quantum* sia stato statuito nella sentenza di separazione decisa dal Giudice.

La riduzione automatica del mantenimento per i figli è dunque configurabile come reato ai sensi dell'art. 570 bis c.p.

Avv. Maria Cecilia Morandini